



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 27.02.2017

OGGETTO: Atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dal Consorzio d'Irrigazione Saie Schisò. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, addì **Ventisette** del mese di **Febbraio** ore **17.15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Sabrina Ragusa**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il assume la presidenza il **Sindaco Prof. P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
 - Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
 - VISTA la L.R. 44/91;
- Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dal Consorzio d'Irrigazione Saie Schisò. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Angelo Marturano con studio legale in Giardini Naxos.**



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 24 DEL 22.02.2017

Oggetto:	Atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dal Consorzio d'Irrigazione Saie Schisò. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- presso il Tribunale di Messina risultava pendente un procedimento a cognizione ordinaria R.G. n. 683/06 promosso dai Sigg.ri Tracinà Antonina + altri contro questo Comune ed il Consorzio di irrigazione Saie Schisò, per il quale questo Ente non risultava costituito in giudizio;
- la G.M. con delibera n. 106 del 24.10.2013 ha conferito incarico legale per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio, relativamente alla fase di merito, all'Avv. Angelo Marturano, con studio legale in Giardini Naxos;
- con Sentenza n. 3312/16 del 07.12.2016 il Tribunale Civile di Messina ha condannato i Sigg.ri Tracinà Antonina + altri ed il Consorzio di Irrigazione Saie Schisò al pagamento delle spese processuali pari ad €. 3.972,00, oltre le eventuali spese vive, oltre onorari per il procedimento ex art. 700 c.p.c. liquidate in complessivi ad €. 1.378,00, a favore del Comune di Giardini Naxos;

Che l'Avv. Angelo Marturano, legale dell'Ente, in data 06.02.2017 Prot.n. 3403, ha trasmesso atto di appello, dinanzi alla Corte di Appello di Messina, proposto dal Consorzio d'irrigazione Saie Schisò, avverso la sentenza n. 3312/2016 del Tribunale di Messina, notificato allo stesso; (ALL. 1)

Dato atto:

- **Che**, con nota prot. n. 4161 del 13.02.2017, copia del ricorso in questione è stata trasmessa al Responsabile del IV[^] Settore ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;
- **Che** con disposizione apposta in calce alla suddetta nota da parte del Responsabile del IV[^] Settore, si indica la necessità di resistere in giudizio; (ALL. 2)

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso in appello conferendo apposito incarico legale ad un professionista dando atto che la difesa nel ricorso principale è stata affidata all'Avv. Angelo Marturano;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Preso atto che la legge di stabilità per il 2017 proroga al 28 febbraio il termine per l'approvazione dei bilanci di gestione degli enti locali;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per l'importo di €. 2.100,00 oltre Iva, Cpa e ritenuta d'acconto, per un totale di €. 3.064,15;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposta dal Consorzio d'irrigazione Saie Schisò, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito; (ALL. 3)

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.064,15 al Cap. 1245 del bilancio di previsione 2017 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	2.000,00	2017	2.000,00
2018	1.064,15	2018	1.064,15
TOTALE		TOTALE	

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

8) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

10) trasmettere copia al Responsabile del IV^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria


20-02-2017

Il Proponente



AVV. Claudio Ambrogetti
PIAZZA VARO', 3 - 98039 TAORMINA (ME)
Tel. / Fax 0942.62.54.25
P.E.C. avvocatoclaudioambrogetti@pec.giuffre.it

AM - 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
- 6 FEB. 2017
Protocollo N. 3403

6^o
Contestato

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

ATTO DI APPELLO

AVVERSO SENTENZA N. 3312/2016

DEL TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò", con sede in Taormina - frazione di Trappitello - Via Livia La Floresta pal. B n. 50, c.f. 00283370831, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore dott. Vincenzo Scibilia, elettivamente domiciliato in Taormina Piazza Varò 3, presso lo studio dell'avv. Claudio Ambrogetti che lo rappresenta e difende giusta procura come da separato atto che si allega (c.f. MBR CLD 48 B24C351A pec:avvocatoclaudioambrogetti@pec.giuffre.it)

- **appellante** -

contro

De Vita Giovanni, De Vita Maria Giovanna e Tracinà Antonina, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro e Bartolo Arena, ed elettivamente domiciliati in Taormina Vico Sacramento n. 4 presso lo studio dell'avv. Cesare Cardone,

E

Lanza Vitanza Caterina, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Fleres e Salvino Muscarello, elettivamente domiciliata in Roccalumera via Umberto I n. 230.

E

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marturano, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos Via Ciminello.

- **appellati** -

DICHIARA

di proporre appello avverso la sentenza n. 3312/2016 del 7 dicembre 2016, pronunciata dal Tribunale Civile di Messina - prima sezione -, in persona del G.O.T. avv. Gaetano Cundari, resa tra le parti nella causa civile iscritta al n° R.G. 90000693/2006 promossa da Tracinà Antonina e Lanza Vitanza Caterina.

PREMESSO CHE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, le signore Tracinà Antonina e Lanza Vitanza Caterina convenivano in giudizio l'odierno esponente onde ottenere l'accoglimento delle infra scritte conclusioni:

“a) dichiarare e ritenere che le attrici hanno diritto di essere indennizzate dei danni patiti nei loro rispettivi immobili causati dalle copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla via Larunchi in Giardini Naxos , e causati dalle condutture del Consorzio di irrigazione “Saia Schisò” o dalle condutture del comune di Giardini Naxos, o di entrambi gli enti convenuti, secondo le rispettive responsabilità che emergeranno in corso di causa;

b) per l'effetto condannare i detti convenuti al risarcimento integrale in favore delle attrici di tutti i danni patiti, nonché condannare altresì gli enti convenuti alla eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua.

A causa della mancata iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge la signora Tracinà Antonina con atto di citazione del 10.10.06 riassumeva il giudizio reiterando le domande e le conclusioni sopra dette e portante il numero di R.G. 693/06

In data 10.11.06 anche la signora Lanza Vitanza Caterina riassumeva la causa nei confronti dei medesimi convenuti iscritta al numero di R.G. 823/06 insistendo anch'ella nelle richieste di cui sopra.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Consorzio d'irrigazione “Saia Schisò”, osservando che nessuna responsabilità poteva essere imputato allo stesso in considerazione soprattutto che la condotta di cui trattasi era comunale.

In particolare eccepiva l'infondatezza della domanda attrice in quanto i danni lamentati erano da ricercarsi in una perdita idrica proveniente per come detto dalla conduttura comunale posta al di sotto della via Larunchi nonché dall'avvallamento del manto stradale.

Con comparsa d'intervento autonomo adesivo del 10.10.07 si costituivano anche i signori De Vita Giovanni e De Vita Maria, aderendo alle domande proposte dalla signora Tracinà, lamentando anch'essi gravi danni provenienti dalle condotte idriche per cui era causa, nella loro qualità di comproprietari dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni di acqua.

Il Comune di Giardini Naxos si costituiva in giudizio tardivamente, 20.11.013, declinando ogni responsabilità in merito a quanto dedotto sostenendo a sua volta la proprietà delle condotte in capo al Consorzio.

Con ordinanza del 10.10.07 i due giudizi venivano riuniti, stante l'evidente connessione, e contestualmente veniva autorizzata l'acquisizione

del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo n. 6215/05 nonché consulenza tecnica d'ufficio con incarico conferito all'ing. Ruggeri.

In data 5 gennaio 2011 gli attori proponevano ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo in via d'urgenza un provvedimento cautelare volto a far cessare la condotta illecita del Comune e del Consorzio al fine di scongiurare il perpetrarsi degli ingenti danni.

Il Tribunale di Taormina previa consulenza tecnica a firma dell'arch. Licciardello accoglieva il ricorso estromettendo dal giudizio cautelare il Consorzio in quanto in relazione ai luoghi per cui è causa ***il canale secondario che transita interrato sotto la via comunale Larunchi risultava di proprietà del Comune di Giardini Naxos e pertanto ordinava a quest'ultimo di realizzare immediatamente le opere di messa in sicurezza del sito tramite la riparazione e /o realizzazione della condotta idrica nei punti individuati nella relazione tecnica.***

Avverso la detta ordinanza gli attori e l'ente comunale proponevano reclamo definito con provvedimento del 3 aprile 2013 per mancanza del periculum in mora, rimettendo la determinazione sulle spese al giudizio di merito.

All'udienza di discussione del 7 dicembre 2016 la causa veniva decisa, previo deposito di memoria conclusionale.

RITENUTO CHE

Con la sentenza appellata, depositata il 7 dicembre 2016, e notificata il 19 dicembre 2016, il Tribunale di Messina, sezione prima civile, in persona del G.O.T. avv. Gaetano Cundari, ha confermato acriticamente ed esclusivamente la conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio Ing. Antonio Ruggeri, senza peraltro prendere in considerazione le dettagliate contestazioni dedotte nella comparsa conclusione dell'appellante, frutto anche delle analitiche affermazioni del consulente tecnico d'ufficio arch. Licciardello nell'ambito del giudizio cautelare, ed ha pertanto:

- condannato il Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" a risarcire i danni agli attori Tracinà - De Vita nella misura di Euro 9.033,00 e per l'immobile della signora Lanza Vitanza Caterina quantificati in Euro 12.278,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- nonché ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese processuali nei confronti degli attori ed anche nei confronti del Comune di Giardini Naxos nell'entità meglio specificata in sentenza.

Il Consorzio d'irrigazione "Saia Schisò" intende proporre, così come in effetti

propone gravame ,contro la sentenza n. 3312/16

MOTIVI D'APPELLO

Sul vizio di omessa pronuncia; errata acquisizione acritica della conclusione della consulenza tecnica d'ufficio- contraddittorietà ed insufficienza argomentativa- Carenza di motivazione

La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di un articolato iter procedurale nell'ambito del quale sono state esperite ben tre consulenze tecniche d'ufficio tutte acquisite nel giudizio de quo ed utilizzate dal Decidente per addivenire alla definizione della controversia.

Nonostante ciò il Consorzio si vede costretto a richiedere la riforma della sentenza impugnata poiché carente sotto il profilo della motivazione oltrechè per la sua manifesta infondatezza rispetto a quanto accertato dal punto di vista tecnico e per insufficienza argomentativa.

Per una migliore comprensione della vicenda, nell'intento di fornire elementi utili al Decidente atti ad ottenere una riforma della sentenza nell'interesse di tutte le parti in causa, è necessario ricordare, per come esposto e documentato in atti la funzione e gli obblighi del Consorzio.

Il Consorzio è stato costituito con atto in notar Bonanno - del 2 ottobre 1992 registrato al n. 464 seri I - al fine di utilizzare e derivare acque alvee e subalvee dalla sponda sinistra del fiume Alcantara per irrigare terreni ad agrumeto ed a giardino ricadenti nei territori del Comune di Taormina e di Giardini Naxos esclusivamente nella stagione irrigua - da aprile ad ottobre di ogni anno, e per soli tre giorni alla settimana - e ciò tramite sia il canale principale, individuato nelle mappe catastali con due linee continue di colore rosso, e sia attraverso i cosiddetti canali secondari, rappresentati nelle mappe catastali con linee tratteggiate e colorate in verde.

Il canale principale ed i canali secondari , che ricevono pertanto l'acqua dal fiume Alcantara solo nel periodo irriguo, hanno una struttura a cielo aperto, prevalentemente in pietrame, trattandosi di un'opera che risale a tempi lontanissimi.

Orbene conformemente alla normativa nazionale - articoli 822 e 823 c.c.- ed all'art. 32 R.D.Lgs 1946/455 - Statuto Regione Sicilia (i beni del demanio dello Stato , comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione) i soci fondatori del Consorzio, e gli altri consorzisti che vi vorranno aderire, sono assoggettati al rispetto di quanto

previsto nell'atto pubblico di costituzione e del relativo regolamento allegato, stilati conformante a quanto statuito dalla normativa sopra citata.

Per quanto sopra esposto Il canale d'irrigazione principale denominato Saia Schisò è di proprietà demaniale mentre la sua la sua manutenzione è di competenza del Consorzio (art. 4)

Le diramazioni (canali) secondarie sono invece di proprietà dei titolari delle particelle su cui esse ricadono e la loro manutenzione è a totale carico dei proprietari dei terreni sui quali insistono (c.f.r. art. 24 regolamento Saia Schisò allegato in atti unitamente all'autorizzazione Assessorato Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile di Messina).

In data 18 marzo 1996 l'ufficio del Genio civile ha rilasciato al Consorzio la concessione di utilizzare le acque del fiume Alcantera e diramarle nel canale principale e nei canali secondari, già esistenti (documento in atti).

Fatte queste doverose osservazioni circa lo scopo del Consorzio e gli obblighi dello stesso è incontestabile, per come emerso nelle diverse consulenze tecniche di ufficio che sono state espletate nel corso del giudizio de quo, che:

- il Consorzio ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione esclusiva del canale principale;
- il tratto interessato dalle infiltrazioni di acqua negli immobili degli attori riguarda un canale secondario;
- che il Comune di Giardini Naxos ha eseguito in occasione della lottizzazione dell'area oggetto del giudizio opere di urbanizzazione ivi compresa la realizzazione della strada - denominata via Larunchi - **intubando il canale secondario prima a cielo aperto (cfr ctu pag. 11 ing. Ruggeri);**
- che è coerente dedurre che la strada è stata realizzata a seguito di una procedura espropriativa con la conseguenza che essendo il Comune di Giardini Naxos divenuto proprietario della particella in cui è stato intubato il canale secondario esso è l'unico esclusivo proprietario è soggetto obbligato alla sua manutenzione (cfr c.t.u. Licciardello pag. 11 e 12)

Dalla superiore esposizione è evidente che i danni causati ai proprietari degli immobili limitrofi al canale secondario sono da imputare al Comune di Giardini Naxos che in occasione della realizzazione della strada, e della sistemazione del marciapiede (via Larunchi) ha inglobato il canale secondario, **prima a cielo aperto, in una conduttura sottostante la sede stradale.**

L'appellante ha sempre, nei suoi scritti difensivi, eccepito che si trattava di una condotta comunale all'interno della quale per le ragioni di cui sopra era stata inglobata per opera del Comune di Giardini lo scorrimento delle acque irrigue secondarie.

L'ausiliario del Giudice, ing. Ruggeri, nella sua relazione da atto delle infiltrazioni di acqua esistenti negli immobili degli attori, da atto altresì di lavori di riparazione eseguiti dal Comune di Giardini Naxos in prossimità delle ville di proprietà delle parti in causa.

Ma vi è di più.

Nel secondo sopralluogo l'ing. Ruggeri afferma l'esistenza di ulteriori cedimenti a seguito della copiosa perdita **dell'impianto idrico comunale**, già documentata nel precedente sopralluogo.

Rispondendo poi ai quesiti posti ha:

- 1) evidenziato un vistoso avvallamento del manto stradale della quota del terreno che interessa l'area, abbastanza ampia;
- 2) accertato che dalle indagini condotte presso il Comune è emerso che nel tratto interessato sono presenti i seguenti sotto servizi:
una condotta per intubare un canale a cielo aperto in occasione della costruzione della strada e che lungo il tracciato si trovano diversi pozzetti di ispezione, prese per la distribuzione dell'acqua di irrigazione **e caditoie nelle quali vengono convogliate** le acque meteoriche raccolte lungo la via Larunchi, nonché ulteriori conduttore.
- 3) ha riscontrato i danni nelle unità immobiliari oggetto di causa ;
- 4) ha affermato che dai sopralluoghi effettuati e dalla relazione redatta in occasione dell'accertamento tecnico preventivo eseguito nel 2006 che i danni lamentati sono conseguenti ad un assestamento in maggior misura verificatosi prima del 2006 e poi anche successivamente a tale anno;
- 5) ha anche accertato che la condotta in cui è stato intubato il canale secondario determina perdite **poco evidenti** in quanto non trattandosi di una condotta in pressione una eventuale perdita può causare un lento dilavamento del terreno con conseguente sedimentazione dello stesso senza che all'esterno siano riscontrabili segni evidenti della fuoriuscita di acqua.

Il c.t.u., previa autorizzazione eseguiva ulteriore ispezione sui luoghi tramite adeguata apparecchiatura capace di superare taluni ostacoli incontrati nella condotta nelle precedenti ispezioni, rilevando la presenza di due grossi fori e di un folto apparato radicale che insieme ai detriti restavano intrappolati creando una ostruzione al passaggio dell'acqua e sia

di quella irrigua, che la attraversa nei periodi estivi, **ma anche di quella piovana che confluisce dalle varie caditoie durante le piogge.**

Ma sempre l'ausiliario del Giudice prosegue affermando che anche **la condotta idrica potrebbe avere contribuito al danneggiamento degli immobili.**

Infatti, testualmente riporta *“che le eventuali perdite in questa condotta possono avere notevoli effetti anche quando queste sono modeste; trattandosi di una condotta a pressione una perdita può generare un getto d'acqua capace di indurre il dilavamento e la sedimentazione del terreno circostante anche in tempi assai rapidi. Tali perdite sono di solito facilmente visibili anche all'esterno, come accaduto in occasione dell'intervento effettuato di riparazione il 21.05.2008 dal Comune di Giardini Naxos a causa di una copiosa perdita originata dalla rottura della rete idrica comunale e per come ipotizzato in occasione dell'accertamento tecnico preventivo nella relazione depositata il 16.01.06”.*

- Orbene nonostante il c.t.u. nella sua relazione dettagliata in più parti lascia inequivocabilmente intendere l'esistente di **concause** nel verificarsi dei danni (condotta idrica comunale già oggetto di riparazione da parte dell'ente comunale - che a differenza della condotta in cui confluisce l'acqua del fiume alcantara comporta delle copiose infiltrazioni a causa della forte pressione - che il canale secondario prima a cielo aperto è stato inglobato in una condotta a seguito dei lavori di realizzazione della strada via Larunchi - che in tale condotta confluiscono le acque piovane per la presenza di numerose caditoie lungo la strada, il costante avvallamento della strada e che l'umidità nella aree esterne e nelle strutture delle due ville potrebbe anche essere legata alla natura dei due giardini delle ville non impermeabilizzati e soggetti ad abbondanti irrigazioni e o forti imbibizioni del terreno durante le piogge) **conclude invece asetticamente che in merito ai danni riscontrati ed alle cause che li hanno provocati è “possibile” che gli stessi possono essere attribuiti agli effetti del danneggiamento nella tubazione del Consorzio Saia Schisò.**

La superiore risultanza non solo non è condivisibile per la sua stessa contraddittorietà che emerge dalla lettura dell'elaborato tecnico ma anche perché è compito dell'ausiliario del Giudice, per costante giurisprudenza, acquisire ogni elemento necessario atto a rispondere ai quesiti, e costituenti il presupposto necessario.

Orbene allorché il c.t.u. ha affermato che la condotta secondaria del canale d'irrigazione Saia Schisò prima a cielo aperto è stato intubato in una condotta in occasione della realizzazione della strada avrebbe dovuto per portare a termine la sua indagine, al di là delle allegazioni delle parti in causa, acquisire i documenti pubblici che si appalesavano necessari per adempiere fedelmente al compito affidatogli e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti erano state o meno corrette.

Tale legittimo potere di supplenza non è stato esercitato.

Non può pertanto sfuggire a codesta Corte che l'unico soggetto legittimato a realizzare la strada non poteva che essere il Comune di Giardini Naxos che nella circostanza ha realizzato anche la condotta in cui è stata incanalato il canale secondario a cielo aperto, oltre che la condotta idrica ed i numerosi sottoservizi.

Orbene la sentenza impugnata è affetta da insufficienza argomentativa per diverse ragioni.

- Il Giudice a quo nello statuire che i danni lamentati dagli attori sono da imputare al Consorzio convenuto, così condividendo la mera conclusione a cui è giunto l'ing. Ruggeri, riporta delle affermazioni in sentenza che non trovano riscontro nell'elaborato peritale.

Ed invero il Giudice di primo grado a fondamento del suo iter logico argomentativo afferma che:

- 1) "il consulente ha individuato **senza ombra di dubbio** che la causa dei danni è da individuare nella condotta irrigua Saia Schisò. Affermazione che sotto il profilo letterale non si riscontra nell'elaborato peritale. Anzi al contrario dalla lettura dello stesso per come sopra evidenziato emerge chiaramente l'esistenza di una pluralità di concause.
- 2) Non risponde al vero che il consulente Ruggeri ha sottolineato che sebbene alcuni eventi di infiltrazioni possono essere attribuiti alla condotta idrica comunale che **questi sono saltuari**. Al contrario il c.t.u. ha rilevato che rotture della condotta idrica comunale a causa della forte pressione causano degli ingenti versamenti di acqua;
- 3) Non è vero che il consulente abbia escluso che con l'intervento di riparazione si possano verificare in futuro ulteriori versamenti.

- 4) Non risponde al vero che l'ing. Ruggeri ha identificato senza ombra di dubbio che la proprietà della condotta idrica sia da ascrivere al consorzio.
- 5) Di contro il consulente ha ammesso che il canale dapprima era a cielo aperto e che poi è stato inglobato in una conduttura compiuta contestualmente alla realizzazione della strada senza però avere espletato sul punto alcuna indagine per come suo dovere tramite l'acquisizione di documenti pubblici.

Ed ancora il G.O.T. da atto di avere esaminato la c.t.u. versata in atti in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. ed espletata dall'ing. Licciardello, che riconduce i danni da infiltrazione alla condotta idrica in cui è stata incanalata l'acqua del fiume Alcantara, tuttavia non ritiene di prendere in considerazione che nella stessa in modo incontrovertibile, sulla base della documentazione acquisita ed allegata, il consulente conclude affermando **che la proprietà della condotta idrica de quo è del Comune di Giardini Naxos.**

E' incomprendibile che il Primo Decidente su tale decisiva circostanza non abbia minimamente motivato per quale ragione attribuisca la proprietà della condotta all'appellante piuttosto che al Comune di Giardini Naxos al quale il c.t.u. Licciardello, dopo ampio accertamento effettuato presso anche l'Agenzia del territorio di Messina, aveva attribuito la proprietà

Scrive il c.t.u. (pag. 11 della relazione) " - dopo essere risalito storicamente alla proprietà della Saia - che il tratto di canale oggetto di causa risulta contenuto dalla particella che lo perimetra e cioè la strada comunale con la conseguenza che non può che essere di proprietà del titolare della strada e quindi il Comune di Giardini Naxos".

Malgrado tali circostanze siano state debitamente illustrate dall'appellante in modo critico ed analitico, da ultimo nelle memoria conclusionale autorizzata, nella sentenza impugnata non si ha traccia di motivazione alcuna e ciò anche con riguardo alla richiesta di supplemento di perizia e /o di rinnovo della stessa.

Anche per il superiore motivo la sentenza de quo è affetta da carenza di motivazione ed argomentativa.

Se è vero che il Giudice ha il potere di decidere in base al proprio libero convincimento e giudicare anche diversamente rispetto alle risultanze della c.t.u., è però altrettanto vero che il libero convincimento è sindacabile nel momento in cui eccede ogni limite ragionevole e si

discosta, come nel caso nostro e per come più volte evidenziato, dagli accertamenti oggettivi.

Il giudice ha violato l'obbligo di motivazione : non ha indicato i motivi che lo hanno portato a decidere riconoscendo la responsabilità del Consorzio.

Ed invero nessuno degli argomenti utilizzati a fondamento della sua decisione trovano riscontro nella consulenza dell'ing. Ruggeri.

Ed ancora circostanza più rilevante non ha ritenuto nel prendere in esame le conclusioni dell'ing. Licciardello motivare le ragioni del perché non ha inteso aderire alle sue conclusioni in merito alla proprietà della condotta idrica in capo al Comune di Giardini Naxos, frutto di accertamenti anche documentali.

Non vi è dubbio che le due perizie sono tra loro connesse e si interscambiano con giudizi talora concordanti ma su alcune circostanze divergenti tant'è che il c.t.u. Licciardello ha utilizzato per rassegnare le sue conclusioni anche il materiale fotografico e video realizzato dal c.t.u. della causa di merito pur evidenziando una serie di concause delle infiltrazioni delle quali, come più volte detto non può non tenersi conto.

Il decidente ancora non ha minimamente preso in considerazione il contenuto dell'ordinanza del G.O.T. - dott. Pappalardo del 28.06.12 - sia pure per smentirlo - che ha dichiarato l'estromissione dal giudizio cautelare il Consorzio in quanto non proprietario della condotta.

Il G.O.T. ha ampiamente argomentato acclarando che dalla attenta lettura dello stralcio della mappa di impianto del foglio 6, rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Messina, nonché sulla base dello studio effettuato in relazione ai luoghi per cui è causa, non vi era dubbio che il canal secondario che transita interrato sotto la via comunale Larunchi risultava di proprietà del Comune di Giardini Naxos.

Da quanto tutto sopra esposto è evidente il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Nella stessa non è dato evincere l'iter logico utilizzato dal Decidente che invero pone a fondamento della sua decisione l'elaborato peritale dell'ing. Ruggeri pervenendo tuttavia a delle affermazioni, per come esposto, che non trovano riscontro nella detta perizia e negli atti del giudizio

Ed ancora il giudice di merito non ha adempiuto all'obbligo della motivazione in quanto non ha valutato singolarmente tutte le risultanze

processuali prospettate dalle parti così come non ha confutato nella sua interezza le conclusioni dell'arch. Ricciarello.

Anche gli attori infatti chiedevano che venisse accertata la proprietà della condotta da cui provenivano le infiltrazioni.

Su tale aspetto deciso invece il Decidente si limitò ad affermare che la condotta è del Consorzio per come a suo dire affermato dall'ing. Ruggeri.

Ma ciò non è vero.

Inoltre l'appellante si ribadisce che già davanti al Giudice a quo aveva esposto con la comparsa conclusione in modo critico ed analitico l'insufficienza e la contraddittorietà della relazione di consulenza dell'ing. Ruggeri.

La difesa dell'appellante si era soffermata in una lunga disamina, corredata da notazioni critiche, di vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, al fine di contestarne la fondatezza.

Anche per tale ragione la sentenza è carente di motivazione per avere il G.O.T. avv. Cundari omesso di esaminarli in sede di decisione.

Così come ha omesso di valutare che sia l'ing. Ruggeri e sia l'arch. Licciardello hanno evidenziato, come già detto, tutta una serie di concause delle infiltrazioni di acqua negli immobili di proprietà degli attori.

In particolare: la presenza di caditoie di raccolta delle acque piovane che confluiscono nella condotta in oggetto; la rottura della condotta idrica comunale che ha comportato una significativa fuoriuscita di acqua; l'assenza di opere di impermeabilizzazione dei terreni in cui sono ubicate le ville ed i loro giardini che subiscono la imbibizione costante delle piogge piovane nonché quella da innaffiamento; il perdurante avvallamento della strada in cui è situata la condotta che provoca un ristagno di acqua visibile a cielo aperto.

Ma vi è di più.

Il Giudice di Prime cure a fronte anche della finale conclusione del c.t.u. Licciardello che afferma **non essere stato possibile in maniera univoca** accertare la causa della rottura della condotta che è probabilmente frutto di concause apoditticamente ed in maniera del tutto pretestuosa e senza alcun riscontro reale statuisce che i danni riscontrati negli immobili degli attori sono da ricondurre esclusivamente alla rottura della condotta idrica in cui confluiscono anche le acque della Saià.

E' evidente che per i vizi innanzi contestati la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata.

Istanza di sospensione

Non vi è dubbio che nel caso che ci occupa i motivi di appello appaiono *ictu oculi* fondati, con la conseguenza che l'appellante chiede a codesta Corte ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sussistendone tutti i presupposti di legge, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

E' opportuno ribadire che in ossequio alla normativa nazionale ed allo Statuto Regione Sicilia, il Consorzio non è proprietario né del canale principale né tanto meno di quello secondario oggetto del giudizio, né delle acque che negli stessi defluiscono.

Il Consorzio, che per atto pubblico, regolamento e concessione amministrativa ha solo l'obbligo di mantenere il canale principale, è un ente costituito per fini sociali e non ha scopo di lucro che si autofinanzia esclusivamente con le quote dei consorzisti che vi aderiscono.

Di conseguenza è inesistente il *periculum in mora* in quanto l'appellante nelle more del giudizio de quo non potrebbe porre in essere alcuna iniziativa in danno degli appellati non disponendo di beni patrimoniali.

Di contro la fondatezza del *fumus boni iuris* appalesa necessaria la chiesta sospensione della sentenza stante anche l'impossibilità da parte del Consorzio, non solo economica, di eseguire i lavori di riparazione poiché la strada sotto la quale è stata incanalata l'acqua della Saia e la relativa conduttura sono di proprietà del Comune di Giardini Naxos e dallo stesso realizzati e per la presenza sul medesimo sito di numerosi sottoservizi di interesse pubblico.

L'appellante, difeso, rappresentato e domiciliato come in epigrafe

C I T A

i signori **Tracinà Antonina**, nata a Catania il 28.02.1933 ed ivi residente via Napoli n. 79, c.f. TRC NNN 33B68C351B, **De Vita Giovanni**, nato a Catania il 31.05.58 e residente in Riposto via Gramsci n. 25 c.f. DVT GNN58E31C351Y, e **De Vita Maria Giovanna**, nata a Catania il 21.06.56 e residente in Napoli corso Vittorio Emanuele n. 440 scala C, c.f. DVT MGV56H61C351Q, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro e Bartolo Arena ed elettivamente domiciliati in Taormina via Sacramento n. 4 presso lo studio dell'avv. Cesare Cardone; e

la **signora Vitanza Lanza Caterina**, nata a Napoli il 26.12.75 e residente in Giardini Naxos Via Larunchi n. 15, c.f. LNZN CRN 75T66F839M, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvino Muscarello ed Ettore Fleres, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roccalumera via Umberto I n. 230 e il

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco Pro – tempore, ed elettivamente domiciliato in Giardini Naxos c.da Ciminello presso lo studio dell'avv. Angelo Marturano che lo rappresenta e difende, a comparire avanti alla Corte di Appello di Messina - Consigliere Istruttore designando - all'udienza che sarà tenuta il **3 maggio 2017**, ore di rito e locali di sue ordinarie sedute, e con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze e le preclusioni di cui agli art.li 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni,

Voglia

l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Messina n. 3312/16, il 7 dicembre 2016,

- preliminarmente ai sensi dell'art. 283 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per le motivazioni addotte, sussistendone tutti i presupposti di legge;
- ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello proposto con il presente atto, e di conseguenza
- dichiarare e ritenere in accoglimento dei motivi di gravame errata integralmente la sentenza de quo e quindi
- in riforma della stessa rigettare le domande degli attori nei confronti del Consorzio tenuto conto delle concause nel verificarsi dell'evento dannoso ed anche perché l'appellante non è proprietario del canale secondario risultando esso di proprietà del Comune di Giardini Naxos;
- condannare il Comune di Giardini Naxos al risarcimento del danno ed al ripristino della condotta;
- In via istruttoria
- Disporre un supplemento di perizia o il rinnovo della consulenza al fine di accertare la proprietà del canale secondario nonché l'incidenza delle concause evidenziate in tutti gli elaborati tecnici acquisiti nel giudizio riconducibili ai danni lamentati con la conseguente rideterminazione dell'ammontare del risarcimento.

- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare.

Si dichiara che l'ammontare del contributo unificato è pari ad Euro 355,00 e che quindi il valore della causa è ricompreso nell'ambito del terzo scaglione.

Si produce: copia sentenza e fascicoli di parte.

Taormina 13 gennaio 2017

-
Avv. Claudio Ambrogetti

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Scibilia Vincenzo, nato a Gaggi il 13 febbraio 1960, c.f. SCB VCN 60 B13D844H, nella qualità di rappresentante legale pro – tempore del Consorzio d’irrigazione “Saia Schisò, con sede in Taormina via Livia La Floresta pal. B n. 44, c.f. 00283370831, nomino l’avvocato Claudio Ambrogetti, codice fiscale MBR CLD 48B24 C351A, pec: avvocatoclaudioambrogetti@pec.giuffre.it, con studio in Taormina, Piazza Varò 3, affinché mi rappresenti e difenda, nell’interesse del Consorzio, nell’atto di appello avanti alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 3312/2016 emessa dal Tribunale Civile di Messina – G.O.T. Avv. Gaetano Cundari.

Conferisco al medesimo procuratore e difensore ogni facoltà di legge, nonché il potere di conciliare e transigere la controversia e di formulare ogni istanza, eccezione e difesa.

Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Claudio Ambrogetti in Taormina Piazza Varò 3.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma III, del D. lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 dello stesso decreto.


Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D. L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e segg. del detto decreto legge.

Dichiaro, infine, di essere stato informato, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, del fatto che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Taormina 4.01.2017



Vera ed autentica la firma





AM 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Sabrina Ragusa, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale di fiducia dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione **all'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dal Consorzio d'Irrigazione Saie Schisò;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nell'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura *ex art.* 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di € **3.064,15** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia

scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

-l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;

- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad € 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE


N. 24 DEL 23.2.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 21/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabrina Ragusa



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.064,15...sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

ef
Prov.
26


Giardini Naxos, 21-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO
Pancrazio Lo Turco




L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ragusa



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale